



MOTIVI

I.- Per essenziale sintesi dei fatti di causa, le posizioni delle parti e l'iter del processo possono riassumersi come segue.

I.1.- Con ordinanza ex art. 600 c.p.c. del 15/10/2020, il G.E. disponeva, nell'ambito del proc. n. 437/2019 R.G.E., il giudizio di divisione endoesecutiva del compendio pignorato in danno dei debitori esegutati, titolari ciascuno della quota indivisa pari a 1/9 dei seguenti beni: abitazione in Gravina in Puglia alla via

... 2, in Catasto Fabbricati al fg. ... ptc. ... 5 sub ..., cat ..., p. 3, vani 7; locale in Gravina in Puglia alla via ..., in Catasto Fabbricati al fg. ... ptc. ... sub ..., cat ..., p. 4, mq 21; locale in Gravina in Puglia alla via ..., in Catasto Fabbricati al fg. ... ptc. ... sub ..., cat ..., p. 4, mq 20; locale in Gravina in Puglia alla via ..., in Catasto Fabbricati al fg. ... ptc. ... sub ..., cat C/2, p. 4, mq 20; lastrico solare in Gravina in Puglia alla via ..., in Catasto Fabbricati al fg. ... ptc. ... sub ..., cat L, p. 4, mq 20; laboratori per arti e mestieri in Gravina in Puglia alla via Carlo Rosselli 40, in Catasto Fabbricati al fg. ... ptc. ... sub 4, cat C/3, p. T, mq 88; autorimessa in Gravina in Puglia alla via ..., in Catasto Fabbricati al fg. ... ptc. ... sub 3, cat C/6, p. s1, mq 191; abitazione in Gravina in Puglia alla via ..., in Catasto Fabbricati al fg. ... ptc. ... sub 3, cat A/3, p. 1, vani 7; abitazione in Gravina in Puglia alla via Carlo Rosselli 42, in Catasto Fabbricati al fg. ... ptc. ... sub 6, cat A/3, p. 2, vani 6; laboratori per arti e mestieri in Gravina in Puglia alla via Carlo Rosselli ..., in Catasto Fabbricati al fg. ... ptc. ... sub 3, cat C/3, p. T, mq 48.

La creditrice procedente ha introdotto l'odierno giudizio nei confronti del predetto debitore, nonché degli altri comproprietari non debitori (titolari della residua quota: 6/9 ... chiedendo procedersi allo scioglimento della comunione e alla divisione del compendio sopra menzionato, con individuazione della quota di spettanza della parte esegutata e trasferimento alla procedura espropriativa immobiliare, vinte le spese (atto di citazione notificato il 08/03/2021 e successivi).

La domanda risulta ritualmente trascritta.

I.2.- Instaurato regolarmente il contraddittorio, sia gli esegutati che i comproprietari *in bonis*, pur ritualmente evocati, non si sono costituiti, di talchè, ne è stata dichiarata la contumacia con ord. 25/05/2021.

Deve invece essere revocata la contumacia del creditore Banca ... spa/Banco ... r  
spa, giusta costituzione del 11/06/2021.

II.- Le parti costituite non hanno contestato la sussistenza del diritto alla divisione.

Tuttavia, la contumacia del convenuto debitore esecutato (di entrambi) e dei condividenti *in bonis* non consente di ritenere non contestato il diritto alla divisione, sicché va emessa sul punto sentenza ai sensi dell'art. 785 c.p.c. (le parti costituite hanno rinunciato ai termini *ex art.* 190 c.p.c.).

Va premesso, infatti, che la contumacia, notoriamente non equiparabile a non contestazione dei fatti costitutivi della domanda proposta (in tal senso, *ex multis*, Cass. n. 14623/2009 e n. 4161/2014), non consente di addivenire alla necessaria statuizione preliminare sull'esistenza del diritto alla divisione dei beni pignorati in sede esecutiva (ovvero del relativo diritto reale) nella forma dell'ordinanza, che invero l'art. 785 c.p.c. riserva, appunto, al solo caso in cui non sorgano in proposito contestazioni tra le parti, dovendosi, altrimenti, provvedere a norma dell'art. 187 c.p.c., ossia alla definizione con sentenza, eventualmente anche non definitiva.

Ciò, del resto, è coerente con la natura per "fasi" del giudizio di divisione, che tende, eventualmente attraverso una serie di pronunce non definitive su questioni "strumentali", a pervenire al risultato finale concreto di trasformare l'originaria quota ideale spettante al singolo condividente in un diritto di proprietà esclusiva su una corrispondente porzione di beni o sulla somma di denaro ricavata dalla loro alienazione. Nella specie, le risultanze documentali della causa (tra cui: l'atto di pignoramento immobiliare, la documentazione ipocatastale e la relazione dell'Esperto stimatore nominato in sede esecutiva) e la natura del diritto oggetto di esecuzione forzata evidenziano la non comoda divisibilità in natura, non essendo peraltro sorte contestazioni sostanziali sul punto all'esito dell'ordinanza *ex art.* 600 c.p.c., con la quale era stato disposto dal G.E. il giudizio di divisione.

Va pertanto riconosciuto il diritto alla divisione del bene, le cui modalità vengono disciplinate con separata ordinanza.

Infine, quanto alle istanze avanzate dalla ..., quale creditore ipotecario anche dei comproprietari non eseguiti (con riguardo a: abitazione in Gravina in Puglia alla via ..., 2, in Catasto Fabbricati al fg. ... + ptc. ... sub 6; laboratori per arti e mestieri in Gravina in Puglia alla via ..., in Catasto Fabbricati al fg. 1 ...

